

Codice A1605B

D.D. 29 maggio 2026, n. 401

D.lgs. 152/2006, articolo 6, comma 9 - Valutazione preliminare inerente il progetto "SERV-100 Lavori di realizzazione di interventi di contenimento della piena duecentennale del fiume Bormida in sinistra idraulica nel tratto a valle della linea ferroviaria Torino Genova in comune di Alessandria (AL) CUP: B35E23013740001". Cod. 2026-04/VPR. Esito della valutazione preliminare.



ATTO DD 401/A1605B/2026

DEL 29/05/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate

OGGETTO: D.lgs. 152/2006, articolo 6, comma 9 – Valutazione preliminare inerente il progetto “SERV-100 Lavori di realizzazione di interventi di contenimento della piena duecentennale del fiume Bormida in sinistra idraulica nel tratto a valle della linea ferroviaria Torino Genova in comune di Alessandria (AL) CUP: B35E23013740001”. Cod. 2026-04/VPR. Esito della valutazione preliminare.

Premesso che:

il d.lgs. 152/06 all’articolo 6, comma 9 prevede che per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto, il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare;

allo stesso articolo è previsto che l’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono eventualmente essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero a nessuna procedura;

l’articolo 5 della l.r. 13/2023 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata”, prevede l’istituzione dell’Organo tecnico dell’autorità competente, individuandone, in particolare, i compiti generali e specificandone quelli propri dell’Organo tecnico dell’autorità regionale;

la d.g.r. n.14-8374 del 29 marzo 2024 definisce la composizione dell’Organo tecnico regionale (OTR), di cui all’articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e l’organizzazione e le modalità operative per l’espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per

la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA);

l'Allegato A della citata d.g.r. stabilisce che

- per il procedimento di valutazione preliminare, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006, il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico, individuato nel Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, è il responsabile del procedimento che si pronuncia sentita la struttura competente per materia;
-
- per lo svolgimento di tali compiti è sempre possibile il ricorso ad interlocuzioni per le vie brevi con la struttura competente per materia, alla predisposizione di incontri con le strutture interessate od anche a convocazioni dell'OTR.

Premesso, inoltre, che:

in data 22 maggio 2026 (ns. prot. n. 79827 del 26/05/2026), l'ing. Luca Franzì in qualità di Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, ha presentato istanza di valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto *“SERV-100 Lavori di realizzazione di interventi di contenimento della piena duecentennale del fiume Bormida in sinistra idraulica nel tratto a valle della linea ferroviaria Torino Genova in comune di Alessandria (AL) CUP: B35E23013740001”*, localizzato nel Comune di Alessandria (AL), al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare;

come previsto dalla citata d.g.r. n. 14-8374 del 29 marzo 2024, è stato coinvolto il Settore Difesa del Suolo della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica quale struttura regionale competente per materia;

in data 28.05.2026, sentito il Settore regionale Difesa del suolo competente in materia, con il quale sono stati svolti approfondimenti per esaminare gli eventuali miglioramenti delle prestazioni ambientali ed analizzare le potenziali ricadute negative delle opere in progetto.

Considerato che

Il progetto prevede l'adeguamento in quota di opere di difesa arginale finalizzate alla chiusura di fornici esistenti in sinistra idraulica del Fiume Bormida, in adiacenza alla S.S. 30 e dell'argine esistente a protezione dello svincolo S.S. 30 – corso Romita, nel tratto compreso tra la ferrovia Alessandria-Genova e la S.S. 10, al fine di impedire l'ingresso delle acque di piena duecentennali a tergo del limite di fascia B di progetto prevista nel tratto.

sulla base di quanto dichiarato dal proponente nella lista di controllo e nella documentazione allegata l'intervento non ricade nemmeno parzialmente in riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale (L. 394/1991), zone classificate o protette dalla normativa comunitaria (siti della Rete Natura 2000, direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE) e non presenta elementi di particolare sensibilità ambientale, fatto salvo il vincolo paesaggistico per il quale necessiterà acquisire l'autorizzazione secondo le relative disposizioni di legge.

Valutato che l'intervento rientra nella fattispecie prevista dall'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/06 e che lo stesso, sulla base della documentazione presentata, non comporta potenziali impatti ambientali significativi e negativi e che lo stesso è anzi finalizzato a migliorare le condizioni di sicurezza idraulica.

Alla luce di quanto sopra riportato, emerge che l'intervento in oggetto presenta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi e quindi non necessita la sua sottoposizione alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA.

Dato atto che:

il Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate provvederà tempestivamente a pubblicare, sul sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 6 comma 9 del d.lgs. 152/06, l'esito della valutazione preliminare e la documentazione tecnica trasmessa dal proponente.

Attestato che, ai sensi della d.g.r. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

per le motivazioni espresse in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- l.r. 19 luglio 2023, n. 13;
- l.r. 28 luglio 2008, n. 23;
- d.g.r. 29 marzo 2024, n. 14-8374;

determina

di stabilire che il progetto "SERV-100 Lavori di realizzazione di interventi di contenimento della piena duecentennale del fiume Bormida in sinistra idraulica nel tratto a valle della linea ferroviaria Torino Genova in comune di Alessandria (AL) CUP: B35E23013740001", localizzato nel Comune di Alessandria (AL), oggetto del presente procedimento di Valutazione Preliminare ai sensi dell'articolo 6 comma 9 del d.lgs. 152/06, non ricade nella categoria di cui all'Allegato IV punto 7 lettera o) del d.lgs 152/06 "opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua" (categoria B.8.o di cui all'allegato B alla l.r. 13/2023) e che quindi non necessita la sua sottoposizione alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA per i motivi illustrati in premessa;

di trasmettere il presente provvedimento contenente l'esito del procedimento di Valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006 all'Agezia Interregionale per il fiume PO;

di dare atto che la presente determinazione non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il

termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determina sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate)

Firmato digitalmente da Salvatore Scifo